

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1526

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAVAN, INZERILLO, COVIELLO,
POLENTA, PINTO, MORA, LAURIA, MEO, VENTRE, DI NUBILA,
RABINO, DOPPIO, LEONARDI e COVELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1993

**Proroga dei termini per la presentazione delle domande
di contributo *una tantum* da parte dei cittadini trattenuti
in Iraq ed in Kuwait**

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, prevedeva la possibilità per i cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait nel periodo della crisi del Golfo Persico di chiedere la corresponsione di un contributo *una tantum* commisurato al tempo in cui essi sono stati trattenuti in detti luoghi ed ai familiari a carico.

Con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1992, n. 307, venivano fissate le modalità ed i termini di presentazione delle domande, fissando il 22 settembre 1992 come termine temporale per tale presentazione.

Alcuni cittadini interessati, per ragioni diverse, compresa quella di non ritenere perentorio tale termine, e per le non chiare indicazioni avute dagli stessi uffici periferici dello Stato, non hanno presentato la domanda entro tale termine, o questa, se presentata, è stata carente di

alcune formalità (per esempio, l'autenticazione della firma), per cui essi sono stati esclusi dal beneficio. Sembra pertanto doveroso provvedere a togliere tali ostacoli e non privare, solo per ragioni formali, cittadini (per lo più lavoratori dipendenti o piccoli imprenditori) che sono stati costretti a rimanere all'estero, in territorio di guerra, oltre i tempi programmati e con oneri a proprio carico.

Il disegno di legge che si presenta intende ricomprendere fra i beneficiari del contributo anche quei cittadini, che non possono essere penalizzati, riaprendo per novanta giorni i termini per la presentazione o la ripresentazione delle domande. Il provvedimento non comporta maggiori oneri di quelli a suo tempo quantificati, che pertanto possono trovare copertura nelle disponibilità esistenti in base alla legge 19 ottobre 1991, n. 337.

Se ne raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, da parte dei cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait, fissato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1992, n. 307, è prorogato per novanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

